

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto il progetto di legge, pur intervenendo su una materia che prevede l'erogazione di risorse, in realtà ha l'obiettivo di regolamentare, dando certezza normativa ai rapporti in essere, gli aspetti applicativi di quanto già previsto dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3).

La L.R. 5/2015 (art. 18) prevede infatti che al Presidente, ai vicepresidenti e agli altri componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo non compete alcun trattamento economico o gettone di presenza per l'esercizio del loro mandato. Essi operano infatti a titolo di liberalità, salva la copertura delle spese di partecipazione alle riunioni della Consulta e del suo comitato esecutivo e per la partecipazione negli altri casi previsti dalla legge. In merito si segnala come la L.R. 5/2015 prevede risparmi per il bilancio regionale in quanto Presidenza e Vice presidenza della Consulta vengono ora affidati a componenti dell'Assemblea legislativa, senza quindi compensi supplementari rispetto all'indennità di consigliere.

Le risorse per far fronte alle spese di funzionamento sono quindi già allocate, così come previsto dall'art. 19 della LR 5/2015, nell'ambito del bilancio pluriennale autonomo dell'Assemblea legislativa, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'articolo 67.

Rispetto all'articolato del progetto di legge, si segnala che lo stesso interviene su una materia precedentemente disciplinata dal regolamento regionale 28 novembre 2006 n. 6 "Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo".

Analisi degli articoli

Art. 1

Enuncia le disposizioni generali della legge.

Art. 2

Disciplina l'attività dei componenti della Consulta intervenendo in modo più restrittivo rispetto l'art. 1 del regolamento 6/2006. Sancisce che la competente struttura dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 18 della Lr 5/2015, provvede direttamente alle spese nei casi specificamente previsti. Il comma 5, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, prevede che il rimborso delle spese non possa eccedere gli stanziamenti indicati negli appositi capitoli.

Art. 3

Disciplina le spese degli invitati ai lavori della consulta, ricalcando quanto previsto dall'art. 2 per i consultori.

Art. 4

Prevede le formalità da rispettare per lo svolgimento delle missioni e le relative autorizzazioni. Trattasi quindi di disposizioni procedurali. Il comma 7 richiama il disciplinare allegato al pdl relativo ai criteri e alle modalità per lo svolgimento delle missioni, che va a sostituire quello precedente con i necessari adeguamenti derivanti dalla nuova normativa di riferimento (LR 5/2015).

Art. 5

L'articolo 5 introduce alcune modifiche alla Legge regionale 5/2015. Nell'ottica della riduzione delle spese di funzionamento della Consulta si prevede che la stessa possa riunirsi fino a due volte all'anno (e non più almeno due volte all'anno), con la possibilità di una convocazione straordinaria. Trattasi quindi di norma che può portare risparmi per il bilancio della Regione, peraltro prudenzialmente non considerati.

Nei commi 2, 3 e 4, si prevede che le spese di funzionamento vengano disciplinate con Legge regionale e non più con Regolamento. Trattasi di norma procedurale senza effetti sul bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore della legge.